

Circolare 55/2022  
Verona – giugno 2022

## AUU E CONTRIBUTO EX CUAF

Dal 1° marzo 2022, come noto, è in vigore l'assegno unico e universale per i figli a carico e, di conseguenza, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (Anf) e degli assegni familiari (Af). Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (Anf) e di assegni familiari (Af) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Con il messaggio n. 1921/2022, l'Inps ha chiarito che, poiché il Legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex Cuaf (Cassa unica assegni familiari), possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell'obbligo di versamento di tale contributo i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro (articolo 49, comma 2, L. 881/1989 e articolo 23-bis, D.L. 663/1979), qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'assegno unico e universale.

Distinti saluti.

*Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato*